

# REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO DAR VOCE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 14 c. 3 l. 37/96, le modalità di gestione e di funzionamento del Centro di servizio per il Volontariato gestito dalla associazione "Dar Voce".

### Art.2

#### Tutela del valore dell'autonomia

Il compendio normativo –in coerente svolgimento- prevede un modello organizzativo chiaramente volto a garantire l'autonomia delle organizzazioni di volontariato

### Art. 3

#### Il principio democratico

La gestione si esprime in forme ampiamente democratiche.  
Gli automatismi decisionali devono garantire la possibilità concreta di ragionare tra pari, pari opportunità dei soggetti di influire sulle decisioni.

### Art. 4

#### Principi generali di gestione

La gestione è retta dai seguenti principi:

- il principio di legalità;
- il principio di trasparenza amministrativa;
- il principio del buon andamento e di retta amministrazione;
- il principio del pari trattamento e dell'imparzialità;
- il principio di pubblicità degli atti

### Art. 5

#### Vicinanza e mobilità del servizio

Il Centro – servizio e non semplicemente ufficio – si radica nel territorio e al territorio costantemente “ritorna”.  
Il Centro ripete la “località e la mobilità proprie del volontariato.

## TITOLO II - IL SERVIZIO

### Art. 6

#### Universalità del servizio

L'area d'interesse e d'intervento del Centro è individuata dal bisogno delle organizzazioni di volontariato (Legge 11 Agosto 1991 n. 266).

Tutte le organizzazioni di volontariato – iscritte e non iscritte nel Registro Generale – usufruiscono dei servizi prestati dal Centro.

Possono rivolgersi al Centro, per richiedere e ottenere il sostegno e l'intervento, gruppi informali di volontariato che si siano determinati a costituirsi formalmente e ad organizzarsi secondo i principi enunciati nella Legge 11 Agosto 1991 n. 266.

Il servizio del Centro non è limitato da definizioni territoriali improprie : al Centro possono ricorrere le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale.

### Art. 7

#### Globalità del servizio

Le risorse umane e le competenze dei Centri istituiti nel territorio regionale appartengono ad un unico ideale e invisibile servizio "globale".

### Art. 8

#### Il principio di reciprocità

Il servizio prestato da ciascun Centro integra – ed è integrato da – i servizi resi dagli altri Centri.

### Art. 9

#### Gratuità del servizio

Il servizio viene erogato in regime di gratuità quale individuato dalla Legge 11 Agosto 1991 n. 266.

### Art. 10

#### Contenuto del servizio

Alle singole organizzazioni il Centro presta assistenza e consulenza direttamente ovvero mediante convenzioni, negoziazioni e protocolli d'intesa con enti pubblici e privati, il privato sociale, anche a mezzo conferimento di mandati professionali.

### Art. 11

#### Limiti del servizio

Il Centro non eroga alle organizzazioni contributi o sovvenzioni.

Il Centro non gestisce direttamente i progetti delle organizzazioni.

### Art. 12

#### Il principio di pubblicità

Ogni anno – in uno con il bilancio – è pubblicato l'elenco delle prestazioni effettuate, accompagnato da una relazione illustrativa e valutativa delle stesse.

E' fatto salvo in ogni caso il segreto d'ufficio ed il rispetto della l. 675/96.

#### Art. 13

##### Informazione e partecipazione

La gestione è tenuta a curare nelle forme più adeguate la puntuale informazione alle organizzazioni sul servizio prestato.

E' tenuta altresì ad acquisire l'apporto e la partecipazione delle organizzazioni stesse alla definizione del piano d'intervento.

E' riconosciuta ad ogni organizzazione di volontariato la potestà di presentare interrogazioni e istanze sul servizio.

La gestione è tenuta a dare riscontro motivato.

#### Art. 14

##### L'accesso al servizio

La richiesta di prestazione viene inoltrata al Centro di norma mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo.

Ogni intervento prestato o procurato verrà registrato ai fini della stesura di un più puntuale bilancio sociale del CSV.

### TITOLO III – MODALITA' E GARANZIE DI GESTIONE

#### Art. 15

##### Risorse finanziarie

Per il servizio e il funzionamento del Centro sono disposizione somme assegnate sul "fondo speciale di cui alla legge 266 del 91".

La relativa gestione e il controllo sono separati.

L'Associazione può finanziare l'attività del Centro con risorse autonomamente reperite.

Le somme erogate sul fondo speciale sono autonomamente contabilizzate.

#### Art. 16

Il bilancio è strumento privilegiato di gestione del fondo.

La gestione ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

#### Art. 17

In sede di approvazione del programma di previsione per l'esercizio successivo, il Centro predispone piani organici di attività e definisce gli indirizzi gestionali per l'esercizio di riferimento.

#### Art. 18

Ai sensi e per i fini dei quali all'art. 14 punto 4. Legge Regionale n. 37 del 2 settembre 1996, la gestione presenta annualmente al comitato di Gestione una relazione tecnico-contabile sulla gestione del Centro di Servizio, e al Comitato paritetico regionale per i rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche una relazione sull'andamento dell'attività.

#### Art. 19

Il Centro può dotarsi di strumenti di controllo interno della gestione, controllo finalizzato alla verifica del mantenimento nel corso dell'esercizio dell'equilibrio economico e finanziario del bilancio, della rispondenza della gestione ai progetti e programmi preventivamente deliberati, dell'utilizzo ottimale delle risorse umane e finanziarie rispetto agli obiettivi perseguiti e raggiunti.

Art. 20

I movimenti finanziari

Per la gestione del Centro di Servizio l'associazione dispone l'apertura di un apposito conto corrente presso un istituto di credito di propria fiducia.

Tutte le movimentazioni finanziarie del Centro devono transitare su detto conto corrente, salvo le operazioni di modesto importo che possono essere gestite in contanti direttamente dal contabile di concetto mediante la pronta cassa.

Per le operazioni bancarie di conto corrente di importo inferiore ai cinque milioni operano anche separatamente il Presidente, il Tesoriere e il Contabile di concetto.

Per le operazioni d'importo superiore corre l'obbligo della firma abbinata di qualsiasi due dei tre aventi diritto anzidetti.

Art. 21

E' prevista la costituzione di un fondo economale o pronta cassa amministrato dal contabile di concetto.

Quest'ultimo risponde direttamente al Consiglio di gestione.

Art. 22

Il Tesoriere

Il Tesoriere è il Consigliere con delega amministrativa.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione contabile, e al medesimo è delegata la cura dell'amministrazione in generale.

Periodicamente ogni trimestre – o inderogabilmente alla fine del semestre – il Consigliere con delega amministrativa sottopone al Consiglio un bilancio di verifica analitico, con lo stato dei conti e le proposte di variazione che si rendano necessarie per il riallineamento delle previsioni.

Art. 23

Il Centro deve tenere i libri obbligatori e le altre scritture contabili.

Art. 24

I beni immobili e le attrezzature in dotazione al Centro sono registrati e classificati in apposito libro inventari.

TITOLO IV – IL PERSONALE

Art. 25

Per il conseguimento dei propri fini, il Centro si avvale di personale proprio – dipendente e volontario – e delle organizzazioni associate, di giovani di servizio civile.

Art. 26

Il Centro può avvalersi di rapporti di lavoro autonomo e subordinato.

Il rapporto di lavoro subordinato è di diritto privato.

Le assunzioni avvengono per chiamata diretta del consiglio Direttivo nel rispetto del regime vigente in materia.

Il personale dipendente è iscritto alle forme di previdenza e assistenza previste dalla legge.

Art. 27

## Funzioni di Coordinatore

Competono al Coordinatore :

- a) l'attività di promozione del volontariato;
- b) la gestione della "prima" risposta, esclusi gli aspetti amministrativi, contabili e finanziari;
- c) l'assistenza degli organi sociali nei rapporti con il volontariato, le istituzioni e gli altri Centri di Servizio;
- d) il coordinamento dell'attività degli uffici del Centro.

## TITOLO V – ORGANI CONSULTIVI

### Art. 28

Il Consiglio può istituire Commissioni di studio e di ricerca per svolgere attività istruttoria, preparatoria e propositiva.

### Art. 29

Il centro indice una conferenza annuale di consultazione.

Sono invitate le istituzioni, gli Enti Locali in particolare, la Fondazione Pietro Manodori della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, l'A.U.S.L. e l'A.S.M.N. di Reggio Emilia, rappresentanze del mondo economico, sociale e culturale.

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 30

Il presente regolamento si ispira ai principi enunciati nella Legge n.266 del 1991.

### Art.31

Il presente regolamento ha immediata precettività.